

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza tra requisiti formali e opportunità operative

**Avv. Marco Dell'Antonia
Orrick, Herrington & Sutcliffe**

I REQUISITI FORMALI

Le (scarne) indicazioni fornite dalla normativa e delle linee guida

La normativa - com'è noto - fornisce minime indicazioni riguardo all'Organismo di Vigilanza e alle sue attribuzioni, limitandosi ad indicare che:

«Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento [deve essere] affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo»

(art. 6, lett. *b*, D. Lgs. 231/2001)

Tra le indicazioni fornite dalle linee guida, si segnalano quelle di cui alle Linee guida Confindustria e alle Linee guida ODCEC Torino.

«È opportuno che l'OdV formuli un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.)».

(Linee guida Confindustria)

«[Il Regolamento] dovrà disciplinare: scopo ed ambito di applicazione; durata in carica e cessazione; cause d'ineleggibilità; funzioni e compiti; riunioni e modalità di funzionamento; collaboratori interni ed esterni; risorse finanziarie; modifiche del Regolamento».

(Linee guida ODCEC Torino)

I REQUISITI IMPLICITI (ricavabili dalla disciplina di ambiti affini)

Alcuni requisiti di contenuto del regolamento possono essere implicitamente ricavati dalle previsioni codicistiche in tema - ad esempio - di organi societari.

L'art. 2388 c.c. - che disciplina la **validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione** - regola: il numero di amministratori necessari per la validità delle deliberazioni; la possibilità che la presenza alle riunioni avvenga tramite mezzi di telecomunicazione; la maggioranza necessaria per le deliberazioni.

L'art. 2404 c.c. - che disciplina le **riunioni e deliberazioni del collegio sindacale** - regola: la cadenza delle riunioni del collegio; la verbalizzazione delle riunioni; il numero di membri necessari a costituire il collegio e ad approvare le deliberazioni; le modalità di manifestazione del dissenso.

LA REDAZIONE E L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

Sulla necessità che il Regolamento - per ragioni di indipendenza dell'Organismo - sia redatto ed approvato dall'OdV stesso non sembrano sussistere dubbi:

*«Non è [...] consigliabile che tale regolamento sia redatto e approvato da **organi societari diversi dall'OdV** in quanto ciò potrebbe metterne in dubbio l'indipendenza».*

(Linee guida Confindustria)

*«Non è [...] ritenuto necessario che tale regolamento sia redatto ed approvato da **organi societari diversi dall'OdV** [...] giacché questo potrebbe far ritenere violata l'indipendenza dello stesso».*

(Linee guida ODCEC Torino)

«Quanto all'organizzazione interna ed alle modalità di svolgimento delle funzioni attribuitegli, l'organismo di controllo è libero di regolare la propria attività, come qualunque soggetto collegiale».

(Linee guida ABI)

LA PRASSI E LE OPPORTUNITÀ OPERATIVE

I regolamenti di alcune tra le principali società italiane

In considerazione del fatto che - come visto - le linee guida e, soprattutto, la normativa non si dilungano circa il contenuto del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, interessanti indicazioni in materia sono desumibili dalla prassi.

Un'analisi comparata di diverse decine di regolamenti dell'OdV, redatti ed utilizzati dalle principali realtà societarie italiane (perlopiù società per azioni, quotate e non, ma anche società a responsabilità limitata), operanti in diversi settori, ha fornito dati e spunti interessanti riguardo alla struttura e al contenuto del regolamento-tipo.

I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Elemento costante, presente in tutti i regolamenti analizzati, è l'indicazione dei requisiti indispensabili dell'OdV.

Detti requisiti sono quelli indicati dalle linee guida di Confindustria e, segnatamente, i requisiti di

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione;
- onorabilità.

Le caratteristiche dei requisiti vengono quasi sempre esaustivamente spiegate, riportando, perlopiù, il *wording* di cui alle Linee guida Confindustria (2014).

Composizione, durata in carica e deliberazioni

In circa 2/3 dei regolamenti analizzati, è prevista una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza.

Di questi, la maggioranza prevede che l'OdV sia composto da **3 membri**. La composizione monocratica dell'OdV risulta prevalentemente nelle realtà societarie di minori dimensioni.

Quanto alla durata in carica dell'OdV, alcuni regolamenti richiamano la disciplina applicabile al collegio sindacale ovvero quella del CdA che ha nominato l'OdV, ma la stragrande maggioranza di essi indica il termine in 3 anni, prevedendo, però, la possibilità di rielezione.

Per quanto, infine, riguarda le deliberazioni, viene quasi sempre richiesta la maggioranza dei presenti e, in caso di parità, è previsto prevalga il voto del presidente.

Periodicità e verbalizzazione delle riunioni

Più della metà dei regolamenti esaminati prevede che le riunioni abbiano una cadenza trimestrale.

La restante parte prevede una cadenza semestrale o annuale, ma, in ogni caso, è prevista la possibilità di convocare la riunione su richiesta del presidente ovvero di un membro (o, in alcuni casi, più membri) dell'OdV.

È sempre previsto che delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza venga redatto apposito verbale, successivamente sottoscritto dai presenti e conservato in appositi archivi presso la sede dell'OdV.

In alcuni regolamenti, viene specificato il ruolo attribuito alla segreteria tecnica (convocazione delle riunioni, custodia dei relativi atti, ecc.).

Attività e linee di *reporting*

Tutti i regolamenti analizzati trattano il tema dei flussi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali.

Viene, inoltre, generalmente prevista la possibilità per l'OdV di interfacciarsi con gli organi sociali ogniquale volta ne ravvisi la necessità.

La maggior parte dei regolamenti fa, altresì, riferimento ai flussi da parte dei destinatari del Modello ovvero solo delle key function aziendali nei confronti dell'OdV.

Viene, in proposito, sempre previsto l'obbligo di riservatezza per l'OdV riguardo alle notizie/informazioni/segnalazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni (fatti salvi - ovviamente - gli obblighi informativi espressamente previsti a suo carico dal Modello).

LE OPPORTUNITÀ OPERATIVE (La funzione del segretario)

Talvolta, al fine di evidenziare la sussistenza del requisito dell'autonomia dell'OdV, vengono individuati come componenti dello stesso esclusivamente membri esterni.

Nella prassi, si è rilevato come tale circostanza spesso rischi di indebolire l'efficacia della funzione dell'OdV, il quale finisce col risultare troppo scollegato dalla realtà societaria.

Per ovviare a tale rischio, si potrebbe ripensare al ruolo del segretario dell'OdV, che potrebbe essere sempre previsto in tali casi e venire ricoperto da un soggetto interno all'ente che abbia sufficiente conoscenza delle funzioni dell'ente, dei suoi processi operativi e degli accadimenti importanti nell'ambito dello stesso.

LE OPPORTUNITÀ OPERATIVE (Checklist)

Spesso le **scadenze rilevanti** per l'Organismo di Vigilanza (quale - ad esempio - la redazione della relazione semestrale al CdA), così come le **incombenze da svolgersi *una tantum*** (quale - ad esempio -, in caso di nomina di un *key officer*, l'invio allo stesso di copia del Modello e dell'Analisi dei Rischi) sono indicate in modo sparso in più documenti (il Modello, il Regolamento dell'OdV, ecc.): ciò comporta, inevitabilmente, difficoltà operative notevoli per i membri dell'OdV.

La prassi ha dimostrato l'opportunità, in tali casi, di stilare una sorta di **checklist** (da allegare al Regolamento ovvero da tenere quale documento autonomo, anche informale), che contenga l'elenco delle scadenze periodiche e di quelle eventuali per i membri dell'OdV. Detta checklist dovrebbe essere consultata continuativamente dai membri dell'OdV e, certamente, in occasione di ogni riunione.

LE OPPORTUNITÀ OPERATIVE (L'impatto del *whistleblowing* sul Regolamento)

Com'è noto, il ddl n. 2208 (c.d. «ddl *whistleblowing*») è attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato.

Il ddl, oltre a prevedere, per i destinatari del Modello, «*l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite*», richiede anche che vengano previsti «*canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante*» nonché «*misure idonee [...] a mantenere la riservatezza dell'informazione*».

Tale obbligo potrebbe impattare sul Regolamento, giacché rende necessario prevedere modalità operative *ad hoc* per la gestione di situazioni simili, che garantiscano sia la vigilanza da parte dell'OdV sulla veridicità e la rilevanza della notizia sia la riservatezza di questa e del segnalante.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza tra requisiti formali e opportunità operative

**Avv. Marco Dell'Antonia
Orrick, Herrington & Sutcliffe**